

*Altra parte nel procedimento:* Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

### **Conclusioni del ricorrente**

- annullare l'ordinanza dell'8 febbraio 2019 nella causa T-817/17, Schokker/AESA;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- riservare le spese.

### **Motivi e principali argomenti**

Secondo il ricorrente il Tribunale ha, in primo luogo, commesso un errore di diritto, avendo respinto il proprio ricorso per un motivo che ha rilevato d'ufficio e che ha erroneamente qualificato «manifesto». Il Tribunale ha, in tal modo, violato l'articolo 126 del suo regolamento di procedura e i diritti della difesa del ricorrente.

Il ricorrente sostiene, in secondo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo concluso che non sarebbe rilevante controllare i motivi del ritiro dell'offerta di lavoro controversa poiché un'offerta di lavoro potrebbe in ogni caso, essere ritirata in qualsiasi momento e senza alcuna condizione.

---

## **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 19 aprile 2019 — eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg**

**(Causa C-324/19)**

(2019/C 255/26)

*Lingua processuale: il tedesco*

### **Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

### **Parti**

*Ricorrente:* eurocylinder systems AG

*Resistente:* Hauptzollamt Hamburg

### **Questioni pregiudiziali**

Se sia valido il regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU 2009, L 262, pag. 19.

---